

Regolamento di organizzazione

MobiPension – la Fondazione di previdenza Mobiliare

Valido dal 1° gennaio 2026

Sommario

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
1. Disposizioni generali	3	6. Comitato d'investimento (facoltativo)	7
1.1 Basi	3	6.1 Compiti	7
1.2 Affiliazione	3	6.2 Elezioni	7
1.3 Cassa di previdenza	3	6.3 Riunioni	7
		6.4 Decisioni	7
		6.5 Verbale	7
2. Organizzazione della fondazione	3		
3. Consiglio di fondazione	3	7. Altri comitati	7
3.1 Compiti	3	8. Segreteria/Direzione	7
3.2 Composizione	4	8.1 Segreteria	7
3.3 Elezioni	4	8.2 Direzione	7
3.4 Rappresentanti	4	8.3 Potere di firma	8
3.5 Costituzione	4		
3.6 Durata del mandato	4	9. Ufficio di revisione	8
3.7 Riunioni	4	10. Esperto in materia di previdenza professionale	8
3.8 Decisioni	5		
3.9 Verbale	5	11. Autorità di vigilanza	8
3.10 Indennizzo	5	12. Regole di comportamento	8
4. Presidente del consiglio di fondazione	5	13. Disposizioni particolari	9
4.1 Compiti	5	13.1 Riservatezza	9
5. Commissione di previdenza	5	13.2 Controversie	9
5.1 Scopo	5	13.3 Applicazione e modifica del regolamento, entrata in vigore	9
5.2 Compiti	5		
5.3 Composizione	6	Allegato 1 – Regolamentazione delle competenze	10
5.4 Elezioni	6	Allegato 2 – Competenze di firma	11
5.5 Costituzione	6		
5.6 Riunioni	6		
5.7 Decisioni	6		
5.8 Verbale	6		
5.9 Potere di firma	6		
5.10 Diritti di accesso agli atti	6		

Regolamento di organizzazione

1. Disposizioni generali

1.1 Basi

1. In base alle disposizioni legislative e all'atto di fondazione, il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento che disciplina l'organizzazione della Fondazione.
2. Le disposizioni dell'atto di fondazione hanno la precedenza sul presente regolamento.

1.2 Affiliazione

1. L'affiliazione viene perfezionata con l'accordo di affiliazione tra la Fondazione e il datore di lavoro, così come con il rapporto di previdenza tra la Fondazione e la cerchia delle persone assicurate del datore di lavoro. Questi rapporti sono disciplinati da appositi contratti o da disposizioni regolamentari emanate dal Consiglio di fondazione.
2. La Fondazione affilia ogni datore di lavoro a una o più casse di previdenza dotate di almeno un piano di previdenza.

1.3 Cassa di previdenza

1. All'interno della Fondazione sono istituite
 - a. casse di previdenza individuali: per cassa di previdenza individuale si intende una cassa separata creata appositamente per un datore di lavoro affiliato;
 - b. casse di previdenza collettive: per cassa di previdenza collettiva si intende una cassa a cui sono affiliati diversi datori di lavoro economicamente indipendenti gli uni dagli altri. Per semplicità, il termine «datore di lavoro» è usato al singolare nel seguito, indipendentemente dal numero di datori di lavoro affiliati.
2. Le casse di previdenza tengono la contabilità in modo indipendente l'una dall'altra e non rispondono degli impegni delle altre casse di previdenza. Inoltre, le casse di previdenza non dispongono di una propria personalità giuridica, ma di una propria Commissione di previdenza.
3. Le casse di previdenza individuali nascono al momento della sottoscrizione dell'accordo di affiliazione e si sciolgono al momento della risoluzione di detto accordo. Le casse di previdenza collettive sono costituite dal Consiglio di fondazione in base alle necessità. Possono essere sciolte soltanto se tutti i datori di lavoro affiliati sono usciti e non sussistono più obblighi previdenziali.

2. Organizzazione della fondazione

Il presente regolamento disciplina i compiti e le responsabilità dei seguenti organi:

- Consiglio di fondazione;
- Presidente del Consiglio di fondazione;
- Commissione di previdenza;
- Comitato d'investimento;
- Segreteria/Direzione;
- Ufficio di revisione;
- Esperto in materia di previdenza professionale;
- Vigilanza.

3. Consiglio di fondazione

3.1 Compiti

1. Il Consiglio di fondazione gestisce gli affari della Fondazione secondo la legge, in particolare l'articolo 51a LPP, l'atto di fondazione e le direttive dell'autorità di vigilanza.
2. Il Consiglio di fondazione determina l'organizzazione della direzione e della segreteria.
3. Il Consiglio di fondazione può delegare, in tutto o in parte, alla Commissione di previdenza singoli compiti e competenze, a meno che la legge, l'atto di fondazione o il presente regolamento non dispongano diversamente.
4. Il Consiglio di fondazione può delegare la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni e/o la supervisione di affari a singoli membri o comitati. Esso garantisce un'adeguata rendicontazione.

5. Oltre agli obblighi non trasferibili e inalienabili ai sensi dell'art. 51a LPP, il Consiglio di fondazione ha i seguenti compiti:
 - costituzione del Consiglio di fondazione con elezione del presidente e del vicepresidente;
 - definizione della struttura della Fondazione, in particolare delle singole casse di previdenza;
 - approvazione delle proposte di elezione dei membri delle Commissioni di previdenza di casse previdenziali comuni;
 - approvazione del sistema di controllo interno (SCI);
 - approvazione del bilancio complessivo;
 - supervisione globale della gestione del rischio;
 - supervisione generale dell'organizzazione e della gestione della qualità;
 - elezione del presidente di eventuali comitati;
 - sorveglianza dell'attività della direzione;
 - disposizione dell'esecuzione di decisioni per mezzo di circolare d'intesa con la direzione;
 - decisioni sul potere di firma.
6. I compiti e le competenze relativi all'investimento del patrimonio sono disciplinati dal regolamento d'investimento.

3.2 Composizione

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione e si compone di almeno 2 rappresentanti del datore di lavoro e 2 rappresentanti dei dipendenti.

3.3 Elezioni

1. Per ogni datore di lavoro affiliato, nel Consiglio di fondazione può essere eletto un solo rappresentante del datore di lavoro o dei dipendenti.
2. Il Consiglio di fondazione propone alle Commissioni di previdenza candidati per il Consiglio di fondazione. Le Commissioni di previdenza possono proporre altri candidati entro 6 settimane prima delle elezioni.
3. Anche i rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti nelle Commissioni di previdenza hanno diritto di voto per l'elezione dei loro rappresentanti nel Consiglio di fondazione.
4. Sono eleggibili sia le persone assicurate dei datori di lavoro affiliati sia persone esterne che non devono necessariamente appartenere alla cerchia delle persone assicurate. I rappresentanti esterni non devono rappresentare più della metà della rappresentanza dei datori di lavoro e non più della metà della rappresentanza dei dipendenti.
5. Il processo elettorale deve essere annunciato in anticipo. Le elezioni si svolgono in un unico scrutinio. I candidati che ottengono il maggior numero di voti sono considerati eletti (maggioranza relativa). In caso di parità di voti, si considera eletto il candidato che rappresenta il collettivo o il datore di lavoro più grande. Le elezioni possono essere effettuate per iscritto, per posta o via Internet. Se vi sono tanti candidati quanti sono i posti da assegnare, i candidati si considerano tacitamente eletti.

3.4 Rappresentanti

La fondatrice designa i propri rappresentanti. Il Consiglio di fondazione conferma i rappresentanti della fondatrice che partecipano alle riunioni del Consiglio di fondazione a titolo consultivo ma senza diritto di voto. Il Consiglio di fondazione può decidere che i rappresentanti della fondatrice non siano presenti ad una riunione o per singoli punti all'ordine del giorno. Prima di prendere una decisione, i rappresentanti devono essere ascoltati in merito all'affare in questione.

3.5 Costituzione

Il Consiglio di fondazione si autocostituisce. Elege il presidente e il vicepresidente tra i suoi membri a maggioranza semplice, sebbene non entrambi possano rappresentare i datori di lavoro o i dipendenti. Se non è possibile raggiungere un accordo, deciderà un arbitro neutrale nominato di comune accordo. In assenza di una decisione sull'arbitro, quest'ultimo è designato dall'autorità di vigilanza.

3.6 Durata del mandato

1. La durata del mandato del Consiglio di fondazione è di 4 anni. È ammessa una rielezione. La durata del mandato è limitata ad un massimo di due mandati completi.
2. Il mandato ha termine:
 - per dimissioni;
 - quando il membro decede o si trova in una condizione di incapacità di discernere o di agire; oppure
 - al raggiungimento dei 70 anni.

3.7 Riunioni

1. Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno due volte all'anno.
2. Si tengono riunioni straordinarie quando la metà dei membri del Consiglio di fondazione le richiedono, indicando contemporaneamente i punti all'ordine del giorno desiderati.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente con almeno 10 giorni di anticipo, su invito scritto e con indicazione dell'ordine del giorno.
4. Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente.

3.8 Decisioni

1. Il Consiglio di fondazione è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei rappresentanti dei dipendenti e la metà dei rappresentanti dei datori di lavoro. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o del vicepresidente che si alternano annualmente. È considerato presente anche chi partecipa alla riunione per telefono, video o altri mezzi di telecomunicazione equivalenti.
2. Per i seguenti affari importanti è necessaria la maggioranza qualificata del Consiglio di fondazione, vale a dire che almeno tre quarti dei membri del Consiglio di fondazione devono votare a favore:
 - elezione e revoca della Segreteria inclusa la Direzione;
 - stipula e risoluzione di un contratto di riassicurazione;
 - stipula e risoluzione di un contratto di asset management;
 - istanze di scioglimento della Fondazione.
3. Le decisioni possono essere adottate anche per mezzo di circolare. Le decisioni vanno integrate nel processo verbale della successiva riunione del Consiglio di fondazione. Tutti i membri del Consiglio di fondazione devono approvare la loro validità.

3.9 Verbale

1. Durante le riunioni del Consiglio di fondazione e dei suoi comitati viene redatto un verbale dei lavori e delle decisioni, che viene firmato dal presidente e dalla Direzione. Le decisioni adottate per mezzo di circolare devono essere incluse nel verbale successivo.
2. Parte integrante del verbale è un elenco a rotazione delle questioni in sospeso.
3. Il verbale deve essere approvato nella riunione successiva.

3.10 Indennizzo

1. Il modello di indennizzo dei membri del Consiglio di fondazione è stabilito dal Consiglio di fondazione al completo.
2. Il Consiglio di fondazione stabilisce l'ammontare dell'indennità fissa da corrispondere ai suoi membri in linea di principio in funzione del loro carico di lavoro e delle loro responsabilità.
3. Le indennità fisse versate al Consiglio di fondazione vengono pubblicate annualmente sotto forma di importo totale nel rapporto annuale.

4. Presidente del consiglio di fondazione

4.1 Compiti

1. Il presidente del Consiglio di fondazione adempie alle disposizioni di legge e del regolamento di previdenza nonché ai compiti assegnati della cassa pensioni.
2. Generalmente il presidente del Consiglio di fondazione convoca il Consiglio di fondazione e definisce l'ordine del giorno d'intesa con la Direzione. Svolge inoltre i compiti seguenti:
 - presidenza delle riunioni del Consiglio di fondazione;
 - sorveglianza dell'attività della Direzione;
 - superiore gerarchico dell'Amministrazione e attività di consulenza;
 - garanzia di informazione del Consiglio di fondazione sull'attività dei comitati;
 - doveri formali di rappresentanza della Fondazione.

5. Commissione di previdenza

5.1 Scopo

Il compito principale della Commissione di previdenza è quello di tutelare gli interessi degli assicurati della cassa di previdenza interessata nei confronti della Fondazione e dei datori di lavoro.

5.2 Compiti

1. La Commissione di previdenza ha il compito di garantire che la propria cassa di previdenza gestisca la previdenza in conformità alla legge. Verifica i dati della Fondazione e fornisce alla stessa le informazioni e i documenti richiesti nei termini previsti.
2. I compiti della Commissione di previdenza consistono in particolare, ma non esclusivamente, in:
 - emanazione, attuazione e modifica del piano di previdenza conformemente al regolamento di previdenza. Eventuali modifiche del piano di previdenza non devono essere in contrasto con la legge, l'atto di fondazione, i regolamenti, l'accordo di affiliazione o l'organizzazione della Fondazione. Il Consiglio di fondazione è tenuto a esaminare tutte le decisioni della Commissione di fondazione per assicurarsi che siano conformi alla legge;
 - determinazione del tasso d'interesse per remunerare il capitale di risparmio individuale delle persone assicurate, tenendo conto della situazione finanziaria della cassa di previdenza;
 - decisione sull'utilizzo di eventuali fondi liberi della cassa di previdenza;

- La corretta esecuzione della previdenza del personale nelle casse di previdenza è di competenza della Commissione di previdenza che ai sensi dell'articolo 51 LPP deve essere organizzata per ogni cassa di previdenza. La responsabilità generale resta di competenza del Consiglio di fondazione.

5.3 Composizione

In linea di principio, la Commissione di previdenza è composta su base paritaria e comprende almeno due rappresentanti del datore di lavoro e due rappresentanti dei dipendenti.

5.4 Elezioni

1. I rappresentanti del datore di lavoro sono nominati dal datore di lavoro. I rappresentanti dei lavoratori sono eletti tra i dipendenti, tenendo conto di eventuali categorie di lavoratori. Sono eleggibili e hanno diritto al voto tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto.
2. La cessazione del rapporto di assicurato comporta l'uscita dalla Commissione di previdenza. Per sostituire un membro uscente viene eletto un nuovo membro, a meno che non sia già stato nominato prima un membro sostituto. La Commissione di previdenza informa immediatamente per iscritto la segreteria o la direzione di qualsiasi modifica della sua composizione.
3. Sono eleggibili sia le persone assicurate dei datori di lavoro affiliati sia persone esterne che non devono necessariamente appartenere alla cerchia delle persone assicurate. I rappresentanti esterni non devono rappresentare più della metà della rappresentanza dei datori di lavoro e non più della metà della rappresentanza dei dipendenti.

5.5 Costituzione

Le Commissioni di previdenza compreso il loro presidente si autocostituiscono.

5.6 Riunioni

1. La Commissione di previdenza viene convocata su richiesta di almeno la metà dei suoi membri o su richiesta del presidente. La convocazione deve contenere un riepilogo dei punti all'ordine del giorno.
2. La riunione è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal suo sostituto.
3. La Commissione di previdenza si riunisce almeno due volte all'anno. Se necessario, la direzione può essere chiamata a preparare le riunioni e successivamente ad attuare le decisioni.

5.7 Decisioni

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione di previdenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Un membro assente può essere rappresentato da un altro membro con una delega scritta. È considerato presente anche chi partecipa alla riunione per telefono, video o altri mezzi di telecomunicazione equivalenti.
2. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
3. Se le decisioni della Commissione di previdenza non vengono adottate entro il termine stabilito, decide il Consiglio di fondazione.
4. Se la Commissione di previdenza adotta decisioni che violano lo scopo della Fondazione, i regolamenti della Fondazione o le direttive del Consiglio di fondazione, quest'ultimo fissa un termine di 30 giorni entro il quale la Commissione di previdenza deve porre rimedio alla situazione. Allo scadere di questo termine, la Fondazione può disdire l'accordo di affiliazione con effetto immediato alla fine del mese.

5.8 Verbale

1. Durante le riunioni della Commissione di previdenza viene redatto un verbale dei lavori e delle decisioni. Viene inviato alla Direzione immediatamente dopo la preparazione e può essere visionato dal Consiglio di fondazione. Anche le decisioni adottate per mezzo di circolare devono essere inviate alla Direzione e inserite nel successivo verbale della riunione della Commissione di previdenza.
2. Parte integrante del verbale è un elenco a rotazione delle questioni in sospeso.
3. Il verbale deve essere approvato nella riunione successiva.

5.9 Potere di firma

Nei suoi rapporti con la Fondazione, la Commissione di previdenza determina la propria rappresentanza e nomina le persone che hanno potere di firma giuridicamente vincolante, nonché il tipo di firma. Comunica inoltre alla Fondazione le persone che possono firmare le notifiche di cambiamento dell'effettivo del personale con effetto vincolante, a condizione che non siano membri della Commissione di previdenza.

5.10 Diritti di accesso agli atti

La Commissione di previdenza ha il diritto di prendere visione presso la Fondazione di tutti i documenti relativi alla propria cassa di previdenza e necessari per l'adempimento dei suoi compiti legali. Il rapporto annuale della Fondazione e il rapporto dell'ufficio di revisione sono resi accessibili alla Commissione di previdenza in forma adeguata. In questo contesto la Fondazione è tenuta a fornire le informazioni necessarie.

6. Comitato d'investimento (facoltativo)

6.1 Compiti

1. Il Comitato d'investimento si occupa della gestione del patrimonio della Fondazione. È l'organo centrale di gestione, coordinamento e sorveglianza per la gestione del patrimonio.
2. I compiti del Comitato d'investimento sono disciplinati nel regolamento d'investimento.

6.2 Elezioni

1. Di regola, i membri del Comitato d'investimento sono eletti dal Consiglio di fondazione. Il Comitato si compone di almeno 4 membri. Possono essere nominati anche membri esterni.
2. Il Comitato d'investimento si autocostruisce e nomina un presidente, a condizione che non si applichino disposizioni diverse.

6.3 Riunioni

1. Il Comitato d'investimento si riunisce tutte le volte che gli affari lo esigono, di solito trimestralmente.
2. La Direzione e i rappresentanti dell'Asset Management della Mobiliare partecipano a titolo consultivo ma senza diritto di voto.
3. Il Comitato d'investimento può essere assistito da esperti esterni in materia di investimenti.
4. La convocazione scritta ai membri deve essere inviata in anticipo specificando l'ordine del giorno. Il Comitato è convocato dal suo presidente o dalla Direzione. Tuttavia, può essere convocato anche da un membro con diritto di voto d'intesa con il presidente.

6.4 Decisioni

1. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei membri del Comitato d'investimento.
2. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
3. Le decisioni possono essere adottate anche per mezzo di circolare. Queste decisioni per mezzo di circolare sono legalmente valide solo se approvate da tutti i membri aventi diritto di voto. Devono essere integrate nel processo verbale della successiva riunione del Comitato d'investimento.

6.5 Verbale

Deve essere redatto un verbale di tutte le decisioni adottate durante le riunioni da inviare alla Direzione e al Consiglio di fondazione.

7. Altri comitati

Il Consiglio di fondazione, il Comitato d'investimento o la Direzione possono, se necessario per preparare determinate decisioni, istituire altri comitati composti da membri del Consiglio di fondazione e da esperti esterni al Consiglio di fondazione. A tal fine rispettano i principi dell'ordinamento delle competenze.

8. Segreteria/Direzione

8.1 Segreteria

1. La Segreteria si occupa dell'amministrazione tecnica, della contabilità della Fondazione e ne assume la gestione degli affari.
2. I diritti e gli obblighi dettagliati così come il compenso sono disciplinati in un contratto di prestazione di servizi separato.
3. La Segreteria è il punto di contatto per tutte le questioni che riguardano i datori di lavoro e le persone assicurate.

8.2 Direzione

1. La Direzione gestisce gli affari quotidiani della Fondazione secondo le disposizioni di legge e i regolamenti della Fondazione. Inoltre, compiti più dettagliati possono essere fissati in una descrizione separata delle mansioni.
2. La Direzione ha i seguenti compiti per gli affari di competenza degli organi della Fondazione:
 - rappresentanza della Fondazione, disbrigo degli affari correnti e della corrispondenza;
 - coordinamento tra il Consiglio di fondazione, i comitati e le commissioni e le commissioni di previdenza;
 - nell'ambito degli investimenti di capitale, esegue le decisioni del Consiglio di fondazione o di un eventuale comitato d'investimento e svolge i compiti previsti dal regolamento d'investimento;
 - coordinamento tra gli organi incaricati della gestione del patrimonio delle casse di previdenza, il comitato d'investimento e il Consiglio di fondazione, nonché preparazione dei documenti necessari per le decisioni in materia di investimenti;
 - responsabile del reporting sugli investimenti, del rispetto delle direttive di compliance e del monitoraggio del patrimonio e dei mandati di gestione;

- vigilanza sull'organo incaricato dal Consiglio di fondazione dell'amministrazione tecnica e della contabilità; assicura la corretta esecuzione di questi lavori da parte delle persone incaricate e ne informa regolarmente il Consiglio di fondazione;
 - supporto e consulenza per l'esecuzione del processo di gestione del rischio;
 - segnalazione immediata al Consiglio di fondazione di tutti gli eventi insoliti che richiedono il suo intervento;
 - adozione di misure per la salvaguardia degli interessi della Fondazione e informazione del Consiglio di fondazione;
 - corrispondenza con le autorità, l'ufficio di revisione, l'esperto in materia di previdenza professionale nonché con servizi esterni incaricati della gestione del patrimonio delle casse di previdenza e della Fondazione;
 - preparazione delle riunioni del Consiglio di fondazione e dei documenti necessari per l'adozione delle decisioni successive (se necessario, questo si applica anche alle riunioni del Consiglio di fondazione);
 - preparazione del budget e monitoraggio dei pagamenti in entrata e in uscita (controllo della liquidità);
 - decisione in merito alle controversie relative al versamento di prestazioni e informazione del Consiglio di fondazione;
 - informazione del Consiglio di fondazione e delle Commissioni di previdenza in caso di superamento delle spese preventivate;
 - sorveglianza sul corretto svolgimento delle elezioni degli organi;
 - gestione del sistema di controllo interno (SCI).
3. La Direzione partecipa alle sedute del Consiglio di fondazione e di eventuali altri comitati con funzioni consultive.

8.3 Potere di firma

Al fine di gestire gli affari correnti e di garantire le procedure amministrative, il Consiglio di fondazione conferisce alla Direzione il potere di firma (firma collettiva a due).

9. Ufficio di revisione

1. L'Ufficio di revisione è nominato dal Consiglio di fondazione. È indipendente dalla Fondazione, dai membri del Consiglio di fondazione e dalla Segreteria in termini di organizzazione, personale e finanze.
2. In particolare, verifica annualmente l'attuazione della previdenza per il personale, l'organizzazione e la contabilità della Fondazione e delle sue casse di previdenza per garantire il rispetto dello statuto, dei contratti, dei principi regolamentari, delle raccomandazioni tecniche e della legislazione.
3. L'Ufficio di revisione presenta al Consiglio di fondazione un rapporto scritto sui risultati di questa verifica.

10. Esperto in materia di previdenza professionale

1. L'esperto in materia di previdenza professionale viene nominato dal Consiglio di fondazione. Deve essere indipendente e il suo parere di revisione e le sue raccomandazioni devono essere formulati in modo obiettivo. L'indipendenza non deve essere compromessa né nei fatti né in apparenza.
2. Esegue i controlli periodici secondo la legge, sottopone raccomandazioni al Consiglio di fondazione e in caso di necessità emette attestazioni dell'esperto e rapporti all'attenzione del Consiglio di fondazione.

11. Autorità di vigilanza

1. La Fondazione è soggetta alla vigilanza legale ai sensi dell'art. 61 e segg. LPP. Il Cantone di Berna ha designato come autorità di vigilanza l'Autorità bernese di vigilanza sugli istituti di previdenza (BBSA).
2. Ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura annuale, riceve il conto annuale approvato dal Consiglio di fondazione, il rapporto dell'ufficio di revisione e, se disponibile, il rapporto dell'esperto in materia di previdenza professionale.
3. Riceve per esame tutti i regolamenti e le relative modifiche.
4. Riceve dalla Direzione tutte le notifiche previste dalla legge.

12. Regole di comportamento

1. Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o del controllo della Fondazione devono godere di una buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività ineccepibile.
2. I membri del Consiglio di fondazione e delle Commissioni di previdenza nonché le persone incaricate dell'amministrazione o di altri compiti devono dimostrare di possedere le conoscenze teoriche e pratiche nel settore della previdenza necessarie per svolgere con successo i loro compiti.
3. Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o del controllo della Fondazione rispondono del danno arrecato loro intenzionalmente o per negligenza.
4. Ulteriori disposizioni in materia di integrità e lealtà sono contenute nell'allegato al regolamento d'investimento.

13. Disposizioni particolari

13.1 Riservatezza

1. I membri del Consiglio di fondazione e delle Commissioni di previdenza, come pure tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o del controllo della Fondazione, sono tenuti al segreto riguardo alla situazione personale e finanziaria delle persone assicurate e del datore di lavoro. Rimane riservato l'articolo 86a LPP sulla comunicazione di dati.
2. Se un membro lascia il Consiglio di fondazione, deve distruggere tutti gli atti relativi Fondazione.

13.2 Controversie

1. Le eventuali controversie sono di competenza del tribunale ordinario. Il foro è presso la sede o il domicilio in Svizzera del convenuto in giudizio o dell'impresa presso cui l'assicurato è impiegato.
2. Valgono inoltre le disposizioni dell'art. 73 e 74 LPP.

13.3 Applicazione e modifica del regolamento, entrata in vigore

1. Se il presente regolamento viene tradotto in un'altra lingua, fa fede la versione in lingua tedesca.
2. Se il presente regolamento non contiene disposizioni esaustive, il Consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare decisioni a propria discrezione.
3. Il Consiglio di fondazione può modificare in ogni momento il presente regolamento nel rispetto dei diritti acquisiti e in osservanza delle disposizioni di legge. L'autorità di vigilanza competente deve essere informata delle modifiche apportate al regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione con delibera del 4 dicembre 2025 ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Berna, dicembre 2025

Consiglio di fondazione

Allegato 1 – Regolamentazione delle competenze

Competenze decisionali	Limite in CHF	SR	GF	GS
Stipula di contratti (ades. con amministrazioni patrimoniali, investment controlling, revisione, esperto in materia di casse pensioni, banche, assicurazioni, IT ecc.)	illimitato	K2		
Spese nell'ambito delle prestazioni e dei contributi regolamentari (disbrigo affari amministrativi)	illimitato			x
Visto di fatture nell'ambito dei contratti stipulati o del budget approvato.	illimitato		x	x
Visto di altre fatture	fino a 5000		x	
Non compreso nel budget	da 5000 a illimitato	K2		
Gli sforamenti del budget devono essere comunicati al Consiglio di fondazione e registrati nel verbale della riunione del Consiglio di fondazione.	+5%	x		

Acronimi:

- K2 firma collettiva a due conformemente all'estratto del registro di commercio
- GF Direzione
- GS Segreteria
- Sti MobiPension – la Fondazione di previdenza Mobiliare
- SR Consiglio di fondazione
- x visto o consenso necessario

Allegato 2 – Competenze di firma

Poteri di firma	SR	GF	GS
Per la Fondazione:			
– tutti i contratti (escluse banche)	K2	K2	
– disbrigo di affari quotidiani, se vincolante		casi speciali	×2
– altri affari quotidiani a due			×2
Nei confronti di terzi escluse banche (ad es. autorità, uffici, avvocati ecc.)		casi speciali	×2
Nei confronti di banche:			
– contratti	K2	K2	
– mandati di pagamento nell'ambito della gestione attuariale			×2
– trasferimenti di attivi all'interno della Fondazione (pianificazione della liquidità)		×	×

Acronimi:

K2 firma collettiva a due conformemente all'estratto del registro di commercio

GF Direzione

GS Segreteria

Sti MobiPension – la Fondazione di previdenza Mobiliare

SR Consiglio di fondazione

×2 firma a due

× assieme a GF